

CIRCOLARE INFORMATIVA

MUTAZIONE DEI REQUISITI DI START UP ALTERNATIVI CON SOLUZIONE DI CONTINUITA'

Tra i diversi chiarimenti forniti recentemente dal Ministero dello Sviluppo economico su PMI e start up innovative, si segnala il parere n. 222631/2015, che affronta il tema della **possibilità di mutare** uno dei **tre requisiti** alternativi ai fini della qualifica di start up innovativa in un momento successivo all'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese: nel caso di specie, per il venir meno del requisito dell'assunzione di personale altamente qualificato dichiarato per l'iscrizione, con contestuale rispetto del requisito relativo alle spese in ricerca e sviluppo.

Per il MISE, anche se la normativa non prevede espressamente il mutamento dei requisiti alternativi, **non risultano limiti** alla fattispecie prospettata.

Una condizione però deve esser assolta: la presenza di almeno uno dei tre requisiti deve risultare verificata **continuativamente**, durante la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese. La mutazione può, dunque, avvenire senza fuoriuscita e successivo rientro nella sezione speciale, bastando l'aggiornamento delle informazioni fornite in fase di iscrizione ai sensi dell'art. 25, comma 14, del DL 179/2012.

Quanto alla tempistica di tale adempimento, il Ministero dello Sviluppo economico sottolinea che la norma va interpretata nel senso che "l'aggiornamento non può superare il semestre, ma deve intervenire in occasione di ogni **mutazione rilevante**, rispetto a quanto dichiarato al momento dell'iscrizione in sezione speciale".

D'altro canto, secondo il Ministero, non occorrerebbe anticipare al momento della mutazione del requisito alternativo l'altro adempimento, quello relativo alla conferma annuale del possesso dei requisiti di cui all'art. 25, comma 15 del DL 179/2012, legato al deposito dell'**approvazione del bilancio d'esercizio**.

Secondo il Ministero, essendo la pubblicità nella sezione speciale del Registro delle imprese già assicurata mediante l'aggiornamento delle informazioni contestualmente alla mutazione del requisito, non sussisterebbe alcuna lesione dell'interesse generale dell'amministrazione e del mercato quanto ad una **rappresentazione veritiera** e aggiornata della posizione della singola start up.

Si allega il parere MISE citato.

Cordiali saluti

Pisa 03/12/2015

Via G. Carducci, 51
56010 La Fontina
San Giuliano Terme – Pisa
Tel 050 878668
Fax 050 8755566
Skype : massimo.bianchi961
email: info@mb-consulenze.com
sito internet: www.mb-consulenze.com





Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLO STUDIO ...OMISSIS...

Roma, 3 novembre 2015, prot. 222631

Oggetto: Startup innovative. Mutazione dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, lett. h) del D.L.179/2012, durante l'iscrizione in sezione speciale.

Codesto Studio professionale ha rivolto allo scrivente un quesito in relazione alla applicazione dell'articolo 25, comma 2, lett. h) del D.L.179/2012, con riferimento alla possibilità, in un momento successivo all'iscrizione in sezione speciale di mutare il requisito, senza che da ciò derivi una soluzione di continuità nell'iscrizione stessa. In particolare è stato rappresentato quanto segue:

“A marzo 2015 Alfa s.r.l. viene iscritta contestualmente al R.I. sez. ordinaria e sez. start up innovative, dichiarando di possedere i requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere da b) a g) del D.L. 179/2012 ed inoltre quello previsto alla lettera h) punto 2, ossia: “impiego come dipendenti o ...”. Nel mese di settembre 2015, Alfa s.r.l. vorrebbe procedere all'assunzione di alcuni soggetti in possesso di laurea triennale, quindi un titolo di studio diverso tra quelli previsti dall'art. 25 comma 2 lettera h punto 2, il che farebbe venir meno il requisito dichiarato per l'iscrizione. E' possibile che Alfa s.r.l. decida di assumere e contestualmente di rispettare invece che il requisito al punto 2, quello al punto 1 (15% delle spese in ricerca e sviluppo)? A parere dello scrivente sarebbe possibile. Se la risposta è affermativa, Alfa s.r.l. è tenuta a comunicarlo subito al registro delle imprese depositando i modelli aggiornati previsti al comma 12 e 15? Oppure può farlo alle normali scadenze previste?”

Benché la norma non faccia assolutamente riferimento alla fattispecie in esame, si ritiene che non vi siano limiti alla mutazione dei requisiti di cui alla lettera h), purché risulti verificata continuativamente, durante la permanenza nella sezione speciale del registro, la presenza di almeno uno dei tre. Ne consegue che per ragioni di economia amministrativa e soprattutto di tutela della società iscritta in sezione speciale, la mutazione può avvenire senza necessità di fuoriuscita e rientro nella sezione speciale, mediante l'adempimento di cui all'art. 25, comma 14.

Con riferimento alla seconda parte della domanda, e cioè agli aspetti pubblicitari, deve rilevarsi che il legislatore fonda sulla iscrizione in sezione speciale l'efficacia costitutiva della fattispecie. Ne consegue che la sezione speciale deve essere sempre aggiornata, e specie dopo l'emanazione del ridetto D.M. 22 giugno 2015, che prevede una specifica implementazione della sezione speciale con il dettaglio dei requisiti, di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera h) posseduti dalla startup.



Come ben evidenziato nel quesito, vengono in evidenza, nella fattispecie in esame, entrambi gli adempimenti previsti dai commi 14 e 15 dell'articolo 25, e cioè l'aggiornamento semestrale delle informazioni fornite in fase di iscrizione e la conferma annuale di possesso dei requisiti.

Riguardo all'aggiornamento semestrale, il comma 14 esplicitamente reca "Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 10."

Il legislatore fissa cioè un termine massimo (semestre) di aggiornamento ma non un termine minimo. La norma va dunque interpretata, alla luce di quanto sopra evidenziato, nel senso che l'aggiornamento non può superare il semestre, ma deve intervenire in occasione di ogni mutazione rilevante, rispetto a quanto dichiarato al momento dell'iscrizione in sezione speciale, a norma del comma 12. Come accennato in precedenza, lo scivolamento da un requisito a un altro tra quelli previsti all'art. 25, comma 2, lettera h) va pertanto segnalato mediante questo tipo di adempimento.

Con riferimento alla conferma annuale, il comma 15, giustamente ancora l'adempimento al deposito dell'approvazione del bilancio d'esercizio. Appare pertanto una forzatura non coerente col sistema normativo anticipare la conferma al momento della mutazione.

Quanto precede, in fondo, non lede l'interesse generale dell'amministrazione e del mercato di avere una rappresentazione veritiera e aggiornata della posizione della singola startup, in quanto la pubblicità in sezione speciale è comunque assicurata (in forma aggiornata) adempiendo, contestualmente alla mutazione del requisito, all'aggiornamento previsto dal comma 14.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)
F.to Vecchio